

L'Oic 34: ricavi per attività in conto terzi e mancata previsione dell'early adoption

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che si è riunito a Roma ha chiarito, rispondendo ad un quesito, che, sebbene l'OIC 34 Ricavi entri in vigore nel 2024 ([link esterno diretto: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-04-19-OIC-34-Ricavi-.pdf](https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-04-19-OIC-34-Ricavi-.pdf)) e non sia prevista la possibilità di applicarlo ai bilanci del 2023, i criteri previsti dai paragrafi A.5-A.7 dell'OIC 34 per decidere se una società agisce in conto proprio (principal) o in conto terzi (agent) sono compatibili con l'attuale quadro normativo, disciplinato. Infatti, in base all'attuale principio di rilevazione del ricavo basato sul trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d'acquisto del bene. In pratica, tale società, agisce da agent ed iscrive invece la commissione netta ad essa spettante.